



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 11/01/2018

FATTO

Il ricorrente afferma di aver stipulato in data 1 dicembre 2008 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione con l'intermediario resistente e di averlo anticipatamente estinto dopo in pagamento di 58 rate, senza ottenere il rimborso integrale della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi. Dopo avere proposto reclamo senza esito soddisfacente, si rivolge all'ABF per ottenere dall'intermediario il rimborso di complessivi € 2.299,19, di cui € 130,25 "Commissioni bancarie", € 1.291,15 "Commissioni di intermediazione", € 334,80 "Spese contrattuali" ed € 907,35 per oneri assicurativi, al netto dell'abbuono di € 429,04 riconosciuto in sede di conteggio estintivo. Chiede infine la corresponsione degli interessi legali sulle somme richieste, con decorrenza dalla data dell'estinzione.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario eccepisce l'improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva in seguito alla sua cancellazione dall'albo ex art. 106 TUB e chiede pertanto all'ABF di dichiarare il ricorso improcedibile.

DIRITTO

Deve in primo luogo esaminarsi l'eccezione di improcedibilità del ricorso eccepita dall'intermediario resistente, data l'intervenuta cancellazione d'ufficio dagli albi Elenco generale ex art. 106 ed Elenco speciale ex art. 107 TUB e pertanto in ragione del difetto della qualifica di intermediario richiesta ai fini della corretta instaurazione del procedimento



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ABF. L'intermediario resistente risulta, dall'interrogazione degli albi, definitivamente cancellato alla data del 23/10/2017, mentre il ricorso in oggetto è stato proposto in data 21/06/2017, momento in cui l'intermediario resistente risultava ancora iscritto. L'orientamento dei Collegi ABF è di ritenere correttamente instaurato il procedimento se, al momento della ricezione del ricorso, l'intermediario risulti effettivamente iscritto negli albi, a nulla rilevando la successiva cancellazione, in conformità a quanto stabilito dalla Banca d'Italia la quale ha chiarito, con provvedimento interno del 2011, che ai fini della corretta instaurazione del procedimento è richiesta la "sussistenza della qualifica alla data della domanda" (cfr. fra le altre Collegio Roma, decisione n. 6678/2015). L'eccezione di improcedibilità deve pertanto essere respinta ed il ricorso ritenersi ammissibile.

In merito alla questione oggetto del ricorso, relativa al mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo integrale della quota non maturata delle commissioni ed oneri assicurativi a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto, il Collegio richiama in primo luogo il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia, in base al quale tale quota deve essere calcolata secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce di costo rimborsabile viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. per tutte Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Con riferimento alle commissioni bancarie, alle commissioni di intermediazione ed alle spese contrattuali oggetto di controversia previste dal contratto, in sintonia con il costante orientamento dei Collegi territoriali, deve essere rilevato che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell'art. 1370 c.c. (Collegio di Coordinamento decisioni n. 6167/2014 e n. 10035/2016), e debbono pertanto essere rimborsate da parte del creditore in ragione della quota parte non maturata. Considerato inoltre che gli oneri assicurativi sono da rimborsare dall'intermediario per la parte non maturata, e tenuto conto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario in sede di conteggio estintivo, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 2.234,51, che non coincide con quella richiesta dalla parte ricorrente, calcolata come da tabella:

rate pagate	58	rate residue	62	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				252,11	130,26		130,26
<i>Commissioni di intermediazione</i>				2.499,00	1.291,15	429,04	862,11
<i>Rimborso spese contrattuali</i>				648,00	334,80		334,80
<i>Oneri Assicurativi</i>				1.756,17	907,35		907,35
Totale							2.234,51

Rilevato infine che in base al costante orientamento dell'ABF la natura restitutoria e non risarcitoria dei rimborsi implica che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (cfr. Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.234,51, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA